

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

#### **Art. 198 Esame contabile**

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'[articolo 195](#).